

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

ALLEGATO 19

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Il presente certificato è emesso in riferimento alle seguenti Polizze di Assicurazione: <*barrare le polizze richieste per la specifica iniziativa*>

- Polizza Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti n. _____
Compagnia _____
- Polizza Responsabilità Civile Professionale n. _____ Compagnia _____

afferente/i l'Appalto Specifico/Contratto Esecutivo avente ad oggetto Sanità Digitale Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali 2, stipulato da e/o nell'interesse di (*inserire denominazione dell'Aggiudicatario* _____) in conformità a quanto di seguito indicato.

DEFINIZIONI

SOCIETA'	l'Impresa assicuratrice
CONTRAENTE	L'aggiudicatario dell'Appalto
ASSICURATO	L'aggiudicatario dell'appalto, i suoi Amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché sub fornitori e subappaltatori.

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE l'amministrazione contraente dell'Appalto Specifico

OGGETTO DELLA GARANZIA Il servizio, la fornitura o l'opera oggetto dell'Appalto

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 Effetto e scadenza dell'Assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del alle ore 24.00 del

Art. 2 Novero dei terzi

Si considera nel novero dei terzi l'Amministrazione acquirente, i suoi dipendenti, subappaltatori e loro dipendenti. In caso di sinistro, la società non potrà eccepire nei confronti di detti terzi, riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 del cc, fatti salvi i diritti di rivalsa della Società.

Art. 3 Trasmissione di denuncia dei sinistri

Qualora l'Amministrazione acquirente fosse chiamata a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all'Assicurato, è data a questa la facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.

Art. 4 Modifiche contrattuale, inadempienze

La Società si impegna a dare avviso scritto al' Amministrazione Acquirente con raccomandata A.R. alla _____, Via _____ oppure via PEC all'indirizzo PEC _____ entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo delle clausole previste dal presente documento, nonché di ogni inadempienza del Contraente/Assicurato che possa comportare la non operatività della garanzia anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell'Art. 1901 del cc.

NOTA BENE: le coperture assicurative di seguito indicate saranno richieste dall'Amministrazione Acquirente, sulla base dell'attività oggetto dell'Appalto Specifico/Contratto Esecutivo

GARANZIE ASSICURATIVE - LIMITI DI INDENNIZZO

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

A) Sezione RCT

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, anche per quanto svolto da persone di cui lo stesso deve rispondere, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose verificatisi in relazione all'attività oggetto dell'appalto (comprese le complementari, accessorie, connesse e collegate) svolta anche presso terzi .

Art. 2 Massimale

€ 3.000.000 per sinistro/anno

Art. 3 Clausole aggiuntive

La polizza dovrà richiamare le seguenti clausole aggiuntive:

- a) i danni a terzi conseguenziali e da interruzione di esercizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- b) i danni a terzi da incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- c) i danni a cose di terzi che si trovano nell'ambito dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza.

B) Sezione RCO

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti dai propri prestatori di lavoro.

Art. 2 Massimali

€ 3.000.000 per sinistro/anno con il massimo di € 1.500.000 per persona

Art. 3 Prestatore di lavoro

La definizione prevista dalla normativa in vigore al momento del sinistro

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un Atto illecito professionale commesso nell'esercizio dell'attività oggetto dell'Appalto.

Art. 2 Massimali

€ 3.000.000 per sinistro/anno

Art. 3 Clausole aggiuntive

L'Assicurazione comprende anche:

- a) I danni consequenziali e da interruzione del servizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- b) Danni conseguenti a divulgazione di notizie e informazioni avvenute involontariamente e limitatamente all'ambito dell'attività professionale svolta, per fatto dei dipendenti o di persone di cui l'Assicurato è tenuto a rispondere, comprese quelle conseguenti a violazione di quanto disposto dalla normativa vigente in materia;

Art. 4) Validità temporale

Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio della prestazione oggetto dell'appalto, purché richiesti all'aggiudicatario entro due anni dal termine del servizio stesso.

In caso di polizza con tacito rinnovo dovrà essere richiamata la seguente clausola:

Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio del servizio oggetto dell'appalto .Se alla scadenza della polizza la Società dovesse annullare o se si rifiutasse di rinnovare la polizza , così' come la Contraente si rifiutasse di rinnovare la polizza , e semprechè non sia stata stipulata una nuova polizza per le medesime garanzie; la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un periodo di estensione della garanzia di 24 mesi dalla scadenza di polizza, durante il quale potrà essere notificata alla Società qualsiasi a richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante detto periodo, purchè tale richiesta sia conseguente ad un atto illecito professionale commesso prima di tale periodo di estensione.